



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

46/2012
GIUGNO/11/2012 (*)
29 Giugno 2012

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA
PROVVEDUTO ALL'INVIO DI BEN 300.000
COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE
INCONGRUENZE TRA REDDITO
DICHIARATO E SPESE SOSTENUTE NEL
PERIODO DI IMPOSTA 2010.
SI TRATTA DI UN INVITO A VALUTARE
LA SITUAZIONE APPARENTEMENTE
NON COMPATIBILE E CIO' AL FINE DI
STIMOLARE UN COMPORTAMENTO
MAGGIORMENTE VIRTUOSO IN SEDE DI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2011.**

Segnalazioni concernenti la possibile non congruità fra reddito dichiarato nel 2010 e spese sostenute nel medesimo periodo, stanno raggiungendo i contribuenti in questi giorni.

Sebbene la comunicazione, come sottolineato nell'*incipit* della stessa, abbia **finalità esclusivamente informative**, sembra in realtà il **preludio ad un eventuale accertamento sintetico.**

La prima parte è una **lettera circolare di carattere generale** che indica lo **scostamento apparente** tra il **reddito dichiarato e le spese effettuate** dal contribuente e riscontrate dall'Agenzia delle Entrate.

Nella seconda parte, costituita da **un prospetto con elencazione delle spese** effettuate, è indicata la **natura e tipologia** dei costi rilevati, senza l'indicazione a tutela della riservatezza dell'ammontare delle stesse.

E' bene precisare che **il contribuente non è obbligato ad alcuna risposta**, dal momento che la lettera ricevuta **non può essere considerata un "questionario" o una "richiesta"** di cui all'art. 32 del DPR n. 600/1973.

Tuttavia, **nel caso in cui si rilevino incongruenze**, la comunicazione stessa invita il contribuente a **segnalare gli errori evidenti inviando una mail** ad un apposito indirizzo o rivolgendosi ai **Centri di Assistenza Multicanale** dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione illustra anche una **possibile via d'uscita** infatti, qualora il contribuente, riconoscendo la irregolarità della propria posizione, intendesse **spontaneamente ravvedersi, correggendo la propria dichiarazione "modello Unico 2011"** potrà beneficiare del ravvedimento ed ottenere la **riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo**, ovvero al 12,5% dell'imposta evasa.

In tal caso, prevedendo la dichiarazione integrativa (da effettuarsi **entro il prossimo 1° Ottobre 2012**) la collocazione dei maggiori proventi in una

precisa categoria reddituale, **potrebbero scaturire effetti negativi anche ai fini dell'Iva, Irap e contributi previdenziali.**

Nel caso, invece, in cui **non si fosse in grado di dimostrare la compatibilità** delle spese sostenute con il reddito dichiarato, **l'Agenzia delle Entrate potrà procedere all'Accertamento sintetico del reddito.**

Come noto, **l'Accertamento sintetico** è lo strumento con il quale l'Amministrazione finanziaria, **nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito prescindendo dalla categoria reddituale che lo genera**, alternativo quindi all'accertamento analitico.

In presenza cioè di determinati elementi (*id:* spese effettuate) e **avvalendosi di una presunzione legale**, gli Uffici finanziari possono, **risalire da un fatto noto a un fatto ignoto** (*id:* reddito non dichiarato).

Si precisa che **l'art. 22 del D.L. 78/2010 ha integralmente sostituito i commi da 4 a 8 dell'art. 38 del DPR 600/1973 che disciplina l'applicabilità dell'accertamento sintetico.**

Nella nuova formulazione, **il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute** nel corso del periodo di imposta dal soggetto controllato, rilevate dagli uffici finanziari **con l'ausilio delle comunicazioni che i soggetti passivi Iva dovranno trasmettere (id: spesometro)** o di altri elementi in proprio possesso.

La nuova norma **richiede uno scostamento di almeno il 20% del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato.**

L'Ufficio, dopo aver determinato il reddito complessivo, ha l'obbligo di :

- **Invitare il contribuente** a comparire al fine di fornire tutte le eventuali prove;
- **Avviare l'Accertamento con Adesione**

Va comunque escluso che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate generi, in modo automatico, un accertamento sintetico in quanto, così come segnalato nella lettera, **l'Agenzia provvederà solo in sede di verifica del periodo d'imposta 2010 a valutare la posizione complessiva del contribuente.**

Infine, **non è da escludere** che l'invio delle lettere può apparire anche quale **monito, finalizzato a spingere i contribuenti all'adempimento spontaneo** in vista della prossima scadenza dichiarativa, ossia **ad incrementare la compliance fiscale.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN